



•ALERT•

31 LUGLIO 2019

“CODICE ROSSO”: DIVENTA LEGGE LA RIFORMA CONTRO LA VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE

Lo scorso 25 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della Legge 19 luglio 2019, n. 69, recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*”, rinominata anche “*Codice rosso*”.

La nuova legge, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 9 agosto, è stata approvata con lo scopo di arginare gli episodi di violenza di genere e domestica, che purtroppo rappresentano un tema di sempre più centrale attualità.

L'intervento promuove la tutela delle vittime di violenza operando su più fronti: tanto con modifiche al codice penale, che si sostanziano nell'inasprimento delle pene per taluni reati dalla connotazione violenta e nell'inserimento di nuove fattispecie criminose, quanto con modifiche al codice di rito, volte a garantire la più efficace tutela delle persone offese tramite una maggiore speditezza processuale e strumenti di protezione più efficaci.

Ancora, mira a produrre un coordinamento del processo penale con i procedimenti di separazione personale dei coniugi, le cause relative ai figli minori di età e quelle riguardanti l'esercizio della potestà genitoriale qualora involvano questioni ed aspetti che hanno anche rilevanza penale.

In vista della definitiva operatività della nuova legge, è senz'altro opportuna una breve disamina delle principali innovazioni, a partire da quelle al diritto penale sostanziale, che sembrano aver fedelmente tenuto conto delle più tristi notizie di cronaca di questi ultimi anni.



LE MODIFICHE ALLA NORMATIVA SOSTANZIALE

Come sempre più spesso accade, la novella legislativa interviene aumentando anzitutto le pene. L'aumento in particolare riguarda le sanzioni previste per i seguenti reati:

- **maltrattamenti contro familiari e conviventi** (art. 572 c.p.), la cui cornice edittale passa da un minimo di due ed un massimo di sei anni ad un *minimo di tre ed un massimo di sette anni di reclusione*;
- **atti persecutori** (art. 612-bis c.p.), per il quale la pena della reclusione, in precedenza contenuta tra i sei mesi e i cinque anni, potrà essere irrogata per un *minimo di un anno ed un massimo di sei anni e sei mesi*;
- **violenza sessuale** (art. 609-bis c.p.), la cui conseguente pena detentiva da cinque a dieci anni viene innalzata ad un *minimo di sei ed un massimo di dodici anni* (per questo reato, inoltre, il termine per la proposizione della querela di parte viene esteso da sei a dodici mesi);
- **violenza sessuale di gruppo** (art. 609-octies c.p.), i cui limiti di pena di sei anni nel minimo e dodici anni nel massimo aumentano rispettivamente ad *otto anni nel minimo e quattordici anni nel massimo*.

Accanto all'inasprimento delle pene, è poi prevista l'introduzione di nuove ipotesi di reato.



Prima tra tutte, la fattispecie di cui al nuovo art. 612-ter c.p. di **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. revenge porn)**, che punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 5.000 a € 15.000 *“chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate”*.

La norma stabilisce poi che la stessa pena si applichi a chi, avendo ottenuto a qualunque titolo la disponibilità delle immagini o dei video espliciti, a sua volta *“li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocimento”*.

Viene inoltre prevista un'aggravante (terzo comma) per il caso in cui le condotte descritte vengano poste in essere *“dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”*: l'aumento di pena viene poi esteso senza distinzioni soggettive qualora il fatto venga commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Il sistema delle aggravanti per il *revenge porn* è infine completato (quarto comma) con la previsione dell'aumento della pena da un terzo alla metà *“se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza”*.

Per il reato *de quo* è prevista la procedibilità a querela di parte presentabile nel termine di sei mesi (con remissione che può essere solo processuale), ma la fattispecie diviene procedibile d'ufficio nelle ipotesi aggravate di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto procedibile d'ufficio.

Con il nuovo art. 583-quinquies c.p. viene invece introdotto il delitto di **deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso**, che punisce con la reclusione da otto a quattordici anni *“chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso”*.

Il particolare disvalore sociale della condotta ha poi indotto il legislatore ad accompagnare, alla condanna o al patteggiamento per tale fattispecie, la pena accessoria dell'**interdizione perpetua** da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Altra fattispecie di nuova introduzione è la **costrizione o induzione al matrimonio** ex art. 558-bis c.p., che punisce con la reclusione da uno a cinque anni *“chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile”*, nonché *“chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile”*.

La disposizione prevede poi una doppia aggravante, che aumenta la pena in misura crescente nelle ipotesi in cui il reato sia commesso in danno di soggetti minori dei diciotto e dei quattordici anni.

Di particolare rilievo è poi la disposizione di chiusura in tema di giurisdizione, ai sensi della quale le condotte descritte dalla norma avranno rilevanza penale anche *“quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia”*.

Infine, il nuovo art. 387-bis c.p. attribuisce rilevanza penale alla **violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa**, per la quale è ora stabilita la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

In termini più generali, l'ottica di rigore nei confronti delle più gravi condotte violente si estende anche al versante delle **circostanze di fattispecie di reato già esistenti**:

- con riferimento alla violenza sessuale, le aggravanti previste dall'art. 609-ter c.p. vengono ridisegnate e inasprite, comportando un **aumento di pena da un terzo alla metà**;
- nella fattispecie di atti sessuali con minorenne ex art. 609-quater c.p., viene previsto un aumento della pena **fino a un terzo** per il caso in cui *"il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi"*;
- viene ampliato l'elenco di ipotesi aggravate di omicidio (art. 577 c.p.), consentendo l'**applicazione dell'ergastolo anche in caso di relazione affettiva senza stabile convivenza o di stabile convivenza non connotata da relazione affettiva**;
- per i maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., viene previsto un aumento della pena **fino alla metà** se il fatto viene commesso *"in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi"* (la legge, peraltro, attribuisce espressamente al minore che assiste ai maltrattamenti la qualità di persona offesa dal reato).

Ultima (ma non per importanza) tra le modifiche alle norme del codice penale, è la subordinazione della **sospensione condizionale** della pena, per i condannati per reati sessuali, per talune ipotesi di lesioni o omicidio e per la nuova fattispecie di cui all'art. 583-quinquies c.p., alla *"partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati"* (art. 165 c.p.).

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA PROCESSUALE

Sul piano processuale, invece, il "Codice Rosso" opera un'importante integrazione del terzo comma dell'art. 347 c.p.p., facendo rientrare taluni specifici reati (tra gli altri: la violenza sessuale, gli atti persecutori e il *revenge porn*) tra le fattispecie per cui, una volta acquisita dalle forze di polizia, **deve essere trasmessa immediatamente all'autorità giudiziaria anche in forma orale**.

Anche l'acquisizione di elementi utili alle indagini viene velocizzata: nelle stesse ipotesi di cui si è appena detto, l'art. 362 c.p.p. introduce l'obbligo, in capo al pubblico ministero, di assumere informazioni dalla persona offesa ovvero da chi ha presentato la denuncia **"entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa"**.

Si adeguano ai canoni appena descritti anche le disposizioni sul compimento degli atti delegati da parte della polizia giudiziaria e sulla messa a disposizione della documentazione al pubblico ministero, che dovranno avvenire senza ritardo (art. 370 c.p.p.).



Sul versante delle misure cautelari, invece, il rispetto del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa potrà essere più efficacemente monitorato attraverso l'utilizzo di particolari strumenti tecnici (come il bracciale elettronico), mentre il delitto di maltrattamenti in famiglia viene ricompreso tra le fattispecie che consentono l'applicazione di misure di prevenzione.

LE MODIFICHE ALLE NORME ATTUATIVE: IL RAPPORTO DEL PROCESSO PENALE CON I GIUDIZI CIVILI

Da ultimo, occorre segnalare la parte per certi versi più innovativa della riforma, quella attinente al coordinamento tra processo penale e procedimenti civili.

In particolare, il legislatore ha introdotto tra le norme di attuazione del codice di rito il nuovo art. 64-bis, nell'ottica di consentire una trasmissione più rapida degli atti relativi a procedimenti penali per condotte violente o reati sessuali nei paralleli procedimenti che vertano su questioni di diritto di famiglia.

Ed infatti, la nuova disposizione prevede che "ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la

sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente".

CONTATTI
info@lcalex.it

